

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)¹

del 30 giugno 1993 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992²
sulla statistica federale (legge),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1³ Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

Art. 2 Organizzazione e competenze

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.⁴

² Possono partecipare al RIS:

- a. le unità amministrative e gli organi menzionati nell'articolo 2 della legge;
- b. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
- c. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
- d.⁵ l'Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.

RU **1993** 2253

¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

² RS **431.01**

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1779).

Art. 2a⁶ Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *unità locale*: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un'unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un'unità legale;
- b. *unità legale*: persona giuridica o persona fisica che esercita un'attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
- c. *impresa*: una combinazione di unità legali;
- d. *dati di base delle imprese*: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

Sezione 2:**Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati⁷****Art. 3** Dati registrati e dati di base delle imprese⁸

¹ Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.⁹

² Il RIS contiene i dati seguenti:¹⁰

- a.¹¹ la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l'indirizzo dell'impresa e dello stabilimento;
- b. il numero di Comune della località in cui ha sede l'impresa secondo l'«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
- c. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
- d. il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- e. il genere dell'attività economica;
- f. la forma giuridica;

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

- g. la data di iscrizione nel RIS;
- h. la data dell'iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
- i. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell'impresa o dello stabilimento;
- j. il capitale sociale delle società anonime;
- k.¹² per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 1998¹³ sull'agricoltura, alla legge del 1° luglio 1966¹⁴ sulle epizootie, alla legge del 16 dicembre 2005¹⁵ sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 1992¹⁶ sulle derrate alimentari: il nome e l'indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l'anno di nascita della persona responsabile;
- kbis.¹⁷ per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
- l.¹⁸ ...
- m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell'impresa;
- n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
- o. i codici «stato d'attività»;
- p. l'indicazione delle fonti;
- q.¹⁹ il numero d'identificazione delle imprese (IDI).²⁰

³ Il RIS può contenere i seguenti dati:²¹

- a. il numero telefonico;
- b.²² l'indirizzo elettronico;

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

¹³ RS **910.1**

¹⁴ RS **916.40**

¹⁵ RS **455**

¹⁶ [RU **1995** 1469; **1996** 1725 all. n. 3; **1998** 3033 all. n. 5; **2001** 2790 all. n. 5; **2002** 775; **2003** 4803 all. n. 6; **2004** 3553; **2005** 971; **2006** 2197 all. n. 94, 2363 cifra II; **2008** 785; **2011** 5227 cifra I n. 2.8; **2013** 3095 all. 1 n. 3. RU **2017** 249 all. cifra I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS **817.0**).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU **2018** 4137).

¹⁸ Abrogata dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018 (RU **2018** 4137).

¹⁹ Introdotta dall'all. n. 5 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2009** 4145).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1703).

- c. le coordinate degli edifici
 - d.²³ l'appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
 - e. il numero di apprendisti;
 - f. il settore istituzionale;
 - g.²⁴ la struttura dell'impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
 - h. connessioni internazionali;
 - i. la cifra d'affari;
 - j.²⁵ codici per rilevazioni statistiche;
 - k.²⁶ partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
 - l.²⁷ l'indicazione che precisa se l'unità è «importatrice»;
 - m.²⁸ l'indicazione che precisa se l'unità è «esportatrice».²⁹
- ⁴ Sono considerati dati di base delle imprese:
- a. i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
 - b. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell'articolo 3 capoverso 2 lettera d.³⁰

Art. 3a³¹ Dati per la tenuta del registro

¹ Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:

- a. gli identificatori delle fonti di cui all'articolo 4;
- b. le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all'articolo 4;

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

²⁵ Originaria lett. e. Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000 (RU **2000** 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2009** 4145).

²⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2009** 4145).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2001** 1703).

³⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

³¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945).

- c. le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l'anno di nascita, il sesso e il numero AVS³²;
- d. le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
- e. le indicazioni sulle persone occupate nell'impresa o nello stabilimento, in particolare l'anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l'attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell'attività.

² Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all'articolo 4.

³ I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.³³

Art. 4 Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

- a.³⁴ le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all'ordinanza del 30 aprile 2025³⁵ sulla statistica federale;
- b. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
- c. Registro di commercio;
- d. Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
- e.³⁶ comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
- f.³⁷ elenchi ufficiali di indirizzi;
- g.³⁸ comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
- h.³⁹ comunicazioni di utenti di dati del registro;
- i.⁴⁰ Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
- j.⁴¹ Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):

³² Nuova espr. giusta l'all. n. II 16 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

³³ Introdotto dalla cifra II n. 2 dell'O dell'8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).

³⁴ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 8 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

³⁵ RS 431.011

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

³⁸ Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

⁴¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1735).

- k.⁴² Banche dati d'impresе private;
- l.⁴³ sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l'imposta sul valore aggiunto;
- m.⁴⁴ sistemi d'informazione dell'AFC per i dati concernenti l'imposta preventiva e le tasse di bollo;
- n.⁴⁵ Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- o.⁴⁶ registro IDI dell'UST;
- p.⁴⁷ sistema dell'Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto *Master Data Governance*.

Art. 5⁴⁸ Accesso alle fonti dei dati da parte dell'UST

L'accesso dell'UST alle fonti dei dati di cui all'articolo 4 avviene attraverso un'interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati

¹ I dati sono ripresi dall'UST⁴⁹, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.⁵⁰

² ...⁵¹

Art. 7⁵² Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati sono conservati per trent'anni dall'ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.

⁴² Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU **2000** 1735).

⁴³ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000 (RU **2000** 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁴⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 13 giu. 2000 (RU **2000** 1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁴⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3373). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU **2014** 3677).

⁴⁶ Introdotta dal n. 5 dell'all. all'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 533).

⁴⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁴⁹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU **2010** 3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2009** 4145).

⁵¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994 (RU **1994** 1585).

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 1779).

² I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell'UST

¹ Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell'UST presso le imprese e gli stabilimenti.

² L'UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.

³ Il RIS serve in particolare all'UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.

⁴ Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l'UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all'articolo 4 della legge.

Art. 9⁵³ Comunicazione dei dati a scopi statistici

¹ Per consentire ai servizi definiti nell'articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l'esecuzione di lavori statistici, conformemente all'articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l'UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d'affari.⁵⁴

² Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l'UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/2008⁵⁵.

³ Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l'UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/2009⁵⁶ e (UE) n. 1097/2010⁵⁷.

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779).

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e

4 e 5 ...58

Art. 9a⁵⁹ Comunicazione dei dati di base delle imprese
a scopi amministrativi

¹ I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² L'elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁶⁰ sulla protezione dei dati (LPD).⁶¹

Art. 10⁶² Comunicazione dei dati ad altri scopi

¹ L'UST può rendere noti in generale i numeri d'identificazione, il genere dell'attività economica nonché la struttura dell'impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.

² I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un'interfaccia.

³ L'elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD^{63,64}.

Art. 11⁶⁵ Servizi autorizzati ad accedere ai dati

¹ I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un'interfaccia.

² L'accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un'interfaccia.

³ L'UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d'accesso.

le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

⁵⁸ Abrogati dalla cifra I dell'O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁵⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁶⁰ RS **235.1**

⁶¹ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁶² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

⁶³ RS **235.1**

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁶⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

Art. 12⁶⁶ Pubblicazione dei dati

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell'attività economica.

Art. 13 Emolumenti

¹ Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l'UST riscuote di norma un emolumento.

² La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.

³ Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁶⁷ sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Sezione 4: Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali**Art. 14** Diritti delle persone interessate

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD^{68,69}

² I dati inesatti devono essere rettificati.

Art. 15⁷⁰ Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:⁷¹

a.⁷² dall'ordinanza del 31 agosto 2022⁷³ sulla protezione dei dati (OPDa);

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU **2000** 1735).

⁶⁷ [RU **1993** 2243; **1995** 153 all. 1 n. 3; **2000** 667, 1555 art. 18. RU **2003** 2197 art. 23].
Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS **431.09**).

⁶⁸ RS **235.1**

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 26 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

⁷¹ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁷² Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁷³ RS **235.11**

b.⁷⁴ dall'ordinanza dell'8 novembre 2023⁷⁵ sulla sicurezza delle informazioni.

² La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall'OPDa.⁷⁶

Art. 16 Disposizioni penali

La violazione dell'obbligo d'informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 12 dicembre 1988⁷⁷ sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

⁷⁴ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 27 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁷⁵ RS **128.1**

⁷⁶ Introdotto dall'all. 2 cifra II n. 56 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁷⁷ [RU **1988** 2187, **1990** 521]

*Allegato*⁷⁸

⁷⁸ Abrogato dalla cifra II dell'O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 176).

